

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3459

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MISITI

Istituzione del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo del settore cinofilo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché disposizioni concernenti la figura professionale di istruttore, addestratore ed educatore cinofilo

*Presentata il 9 febbraio 2022*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non è un mistero che il cane rappresenti parte integrante della nostra comunità: non a caso nelle nostre scuole si insegna che è il migliore amico dell’uomo.

Oltre ad avere un ruolo fondamentale, riconosciuto da tutti, di supporto e di compagnia nelle famiglie, il cane oggi ricopre ruoli di importanza strategica nella crescita della nostra comunità. Ad esempio, il cane è fondamentale come supporto psico-sociale per le persone con disabilità: attorno a lui sono stati sviluppati percorsi di integrazione e terapie socio-sanitarie, come ad esempio la *pet-therapy*. I cani sono oggi i principali attori nelle azioni di salvataggio, sia in mare, sia nelle situazioni di pericolo derivanti da catastrofi naturali come terremoti o frane. Interi reparti delle nostre Forze armate sono costituiti dalle unità

cinofile e lo sport con i cani è in fase di crescita.

Eppure una vera politica di sviluppo del settore cinofilo oggi ancora non è ben definita. Vi è la necessità di riorganizzare l’intero settore.

In primo luogo, ad oggi rimane difficile realizzare con certezza un censimento della popolazione canina. Nonostante le norme di legge, che prevedono degli obblighi tali da facilitarlo (il nostro ordinamento giuridico, infatti, impone ai proprietari l’obbligo di registrarli nell’anagrafe degli animali di affezione). La registrazione è accompagnata dall’inoculazione di un *microchip* nel corpo dell’animale, che lo contrassegna con un codice univoco composto da 15 cifre. Nonostante ciò, sono ancora molti i cani non registrati, anche tra quelli che vivono regolarmente in famiglia.

Ad alimentare l'incertezza sul numero effettivo di animali presenti in Italia contribuisce poi il fenomeno del randagismo, vera e propria piaga sociale, difficile da estirpare. Anche se, a differenza dei gatti, i cani non sono liberi di vagare per le strade (con l'eccezione dei « cani di quartiere »), essendovi l'obbligo delle autorità competenti per territorio di accalappiare quelli vaganti, destinandoli ai canili o ai rifugi, sono ancora molti gli animali che vivono per strada.

Ad oggi in tutto il territorio nazionale risultano registrati poco meno di 11 milioni di cani; nel 2015, all'appello ne risultavano circa 6 milioni: in soli cinque anni un incremento di circa il 40 per cento degli animali presenti nei canili o nei rifugi o adottati da una famiglia. Fra questi, una parte, ad oggi non quantificata, risulta titolare del certificato d'iscrizione al Registro origini italiano (ROI), meglio noto come *pedigree*, un certificato in pergamena, con bollo in rilievo, che riporta fra le varie cose il nome degli antenati paterni e materni (l'albero genealogico del cane: genitori, nonni, bisnonni e trisnonni), la razza, il sesso, l'allevatore, il numero del *microchip*, la data di nascita e il nominativo del proprietario. Ma il *pedigree* è più di questo. È un documento ufficiale, una carta d'identità molto dettagliata, che permette di raccogliere molte informazioni preziose anche sulla progenie. Oltre all'attestazione della razza dell'animale, vi sono informazioni sanitarie, come il grado di displasia dei riproduttori, ma anche informazioni sulle caratteristiche e capacità del cane, quali i titoli di campione italiano o internazionale di lavoro o di bellezza, brevetti, prove di selezione, titoli di « campione sociale » o « campione riproduttore », insomma informazioni specifiche che assegnano al cane un determinato valore economico.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, recante attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza, trova applicazione anche per gli animali di affezione, per cui la commercializzazione di soggetti di origine nazionale ed europea

definiti o dichiarati di razza è possibile esclusivamente previa apposita certificazione genealogica (*pedigree*), rilasciata dall'associazione che detiene il relativo libro genealogico. Sulla base delle disposizioni legislative sopracitate, risulta autorizzato alla gestione di libri genealogici di cani di razza esclusivamente l'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI); la mancanza di un'adeguata certificazione rilasciata dal citato ente, comporterebbe il divieto di vendita del cane, come discenderebbe anche dalla nota n. 2763 del 3 febbraio 2017 del Ministero della salute, ai sensi della quale « la commercializzazione di soggetti di origine nazionale e comunitaria definiti o dichiarati di razza è possibile esclusivamente previa apposita certificazione genealogica (*pedigree*), rilasciata dall'associazione che detiene il relativo libro genealogico »; nonostante queste rigide norme e l'attenzione al benessere animale e alla tutela delle razze, l'offerta di cuccioli di razza provenienti da allevamenti associati all'ENCI nel 2020 è aumentata del 4 per cento rispetto all'anno precedente, con un numero di iscrizioni di cani al libro genealogico pari a circa 165.000 unità; in un momento di grande pressione psicologica dovuta alla pandemia del virus SARS-CoV-2, come rilevato anche in molti altri Stati in Europa (per esempio Germania e Regno Unito), la domanda di cuccioli di razza in Italia risulta in forte espansione, tanto che le richieste sono stimate, nello stesso periodo, in crescita di oltre il 20 per cento. Ma questo ha comportato lo sviluppo del commercio illegale di cani provenienti dall'est Europa, un *business* che vede sempre più coinvolta la criminalità organizzata: sarebbero circa 300.000 gli animali che, acquistati a circa 50 euro, verrebbero venduti, illegalmente, per migliaia di euro come « cani di razza ». Cuccioli strappati anzitempo alle loro madri, imbottiti di medicinali, gettati nel fondo di scatole per interminabili giorni di viaggio.

Ma per capire il sistema economico del « mondo cinofilo » bisogna acquisire altri dati fondamentali: come ad esempio i dati del 2020, diffusi dal Ministero della salute, che fanno registrare 76.192 ingressi in ca-

nili sanitari, 42.665 in canili rifugio e 42.360 adozioni di cani randagi. Ma, come riporta Lastampa.it, il numero dei cani fuori dalle strutture dedicate sarebbe decisamente più alto: nel 2019 si parlava di 500-700.000 cani randagi. Il fenomeno è diffuso soprattutto in alcune regioni, dove abbondano colonie di animali vaganti e dove gli abbandoni degli amici a quattro zampe si intensificano ogni anno nel periodo estivo o in concomitanza con l'apertura della stagione di caccia. Eppure l'abbandono di un cane, oltre ad essere un atto indegno, è un reato, così come stabilisce l'articolo 727 del codice penale.

I canili si suddividono in due categorie, i canili sanitari e i canili rifugio, e ad oggi se ne contano più di 1.300. Il fenomeno del randagismo dovrebbe interessare tutti quanti, non solo chi ama gli animali, visto che i suoi costi ricadono sulle tasche di tutti gli Italiani: si stima in circa 7.000 euro il costo annuo per ogni cane ospitato nei canili; nel 2020 sarebbero stati circa 120.000 i nuovi ingressi nei canili, per un costo totale stimato di 840 milioni di euro. D'altro canto, come accennato, si stima che sarebbero circa 500.000-700.000 i cani randagi, e ciò significa che se tutti fossero ospitati nelle strutture dedicate avremmo un costo tra i 3,5 e i 5 miliardi di euro all'anno. I costi sarebbero di 150 milioni di euro all'anno solo per i canili rifugio, quelli che ospitano i cani in attesa di adozione.

Ma la questione dei canili rappresenta un ennesimo nervo scoperto dell'intero sistema cinofilo. Ad oggi non esiste una legislazione chiara ed univoca e in molti casi la loro gestione è affidata a volontari senza tenere in considerazione alcuna forma di preparazione o competenza, con protocolli differenti. Centinaia sono anche i centri cinofili e di addestramento. Decine di migliaia gli operatori specializzati, i veterinari e i volontari, il tutto a supporto di un indotto che conta circa 2 milioni di operatori, esclusi i medici veterinari, 35.000 persone operanti nel settore cinofilo. Vi è la necessità di legare il mondo cinofilo alla gestione di addestratori professionisti certificati, anche come incentivo alla consapevolezza nella gestione di un cane e di

conseguenza sapersi approcciare ad essi riducendo al minimo le cause di abbandono per motivi comportamentali. I centri cinofili e le associazioni di categoria non sono regolamentati se non nei casi specifici previsti dalle aziende sanitarie locali e dalle disposizioni degli enti locali. Non vi è alcuna distinzione fra titolari di partita IVA, associazioni di promozione sociale e culturale o addirittura associazioni sportive ai fini dell'accesso ai corsi per diventare istruttore o addestratore ed essere inseriti nei registri degli enti di promozione sportiva o direttamente nel registro dell'ENCI.

Con questa proposta di legge si mette una prima pietra miliare per la regolamentazione e la gestione complessa del mondo cinofilo, a le maggiori responsabilità al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'istituzione di un Dipartimento specifico, finalizzato alla tutela del benessere animale, avviando attività di prevenzione e di contrasto al traffico illegale dei cani e alle mutilazioni e agli interventi chirurgici volti a modificare l'aspetto estetico o aventi altri scopi non curativi, quali in particolare il taglio della coda, il taglio delle orecchie, l'asportazione delle corde vocali e la rimozione degli artigli e dei denti, già sanzionati dalla legge. Spetteranno allo stesso Dipartimento le attività di monitoraggio, conservazione e controllo dei libri genealogici canini e dei registri anagrafici, redatti nel rispetto di disciplinari approvati dal stesso Ministero. I libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono di pubblico interesse e, per questo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali già oggi può esercitare il potere sostitutivo. In questi anni la gestione dei libri e dei registri da parte dell'ENCI ha fatto emergere differenti criticità, denunciate da parte degli stessi soci, tanto che essa è stata oggetto anche di diverse interrogazioni parlamentari.

Il nuovo Dipartimento avrà anche funzioni volte allo sviluppo del settore cinofilo e alla gestione delle attività connesse all'organizzazione di iniziative volte al benessere dell'individuo e dell'animale per il tramite

di terapie ed iniziative sociali e socio-sanitarie; al nascente Dipartimento sarebbe assegnata inoltre la competenza per il rilascio di certificazioni e riconoscimenti qualificanti per i cani destinati ad attività socio educative, all'assistenza delle persone con disabilità, alle terapie mediche, agli interventi di salvataggio e ad attività lavorative e sportive, nonché per il rilascio di attestazioni concernenti la formazione del personale educatore, istruttore e addestratore. In coerenza con la norma del Comitato europeo di normazione (CEN) CWA 16979:2016, che definisce i requisiti minimi delle competenze e delle conoscenze generali e specifiche per i professionisti cinofili attraverso l'acquisizione del titolo qualifi-

cante di addestratore di cani professionista (*Dog Training Professional – DTP*), con le relative specializzazioni; infine si prevede che progetti scolastici, percorsi formativi, attività divulgative e seminari, progetti di socializzazione di varia natura, compresi percorsi di specializzazione per il sostegno a persone con disabilità e terapie mediche, interventi di salvataggio e attività ludiche e lavorative con finalità sportive agonistiche non possano essere realizzati, e quindi certificati, da istruttori, addestratori ed educatori che non abbiano acquisito la qualifica di addestratore di cani professionista e di addestratore di cani comportamentalista professionista (*Dog Training Professional-Behaviour – DTP-B*).

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge è finalizzata a individuare le competenze statali, anche di controllo, per lo sviluppo e la tutela del settore cinofilo, attraverso l'istituzione di uno specifico Dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché a disciplinare le figure professionali dell'istruttore, dell'addestratore e dell'educatore cinofili.

## Art. 2.

*(Istituzione del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo del settore cinofilo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)*

1. Nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo del settore cinofilo, di seguito denominato « Dipartimento ». Il Dipartimento ha un'articolazione territoriale a base provinciale, definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. All'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

« *b.1*) settore cinofilo: attività inerenti alla tutela del benessere animale nel settore; attività di prevenzione e di contrasto delle mutilazioni e degli interventi chirurgici volti a modificare l'aspetto estetico o aventi altri scopi non curativi; attività di monitoraggio, conservazione e controllo dei libri genealogici e dei registri anagrafici canini, nel rispetto di disciplinari emanati dal ministero; promozione dello sviluppo del settore cinofilo e gestione dell'attività di competenza statale connesse all'organizzazione di iniziative volte a promuovere il benessere della persona e dell'animale tra-

mite terapie e iniziative sociali e socio-sanitarie; promozione del settore cinofilo presso scuole, centri di aggregazione, fiere e concorsi cinofili; rilascio di certificazioni e riconoscimenti qualificanti per i cani destinati da impiegare in attività socio-educative, di sostegno alle persone con disabilità, terapeutiche, di salvataggio, lavorative e sportive; certificazione dei corsi di formazione del personale professionale istruttore, addestratore ed educatore cinofilo nel rispetto delle norme tecniche sovranazionali applicabili in materia ».

### Art. 3.

*(Attività per garantire la qualità delle relazioni tra uomo e cane)*

1. Il Dipartimento sostiene e agevola le attività delle associazioni di settore volte alla promozione di modelli e competenze finalizzate al raggiungimento di una giusta relazione tra il cane e l'essere umano tramite progetti scolastici, percorsi formativi, attività divulgative e seminariali, progetti di socializzazione di varia natura, compresi i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno alle persone con disabilità, le attività terapeutiche con l'impiego dei cani, le attività attinenti agli interventi di salvataggio, lavorative e sportive.

### Art. 4.

*(Riconoscimento delle figure professionali di istruttore, addestratore ed educatore cinofilo)*

1. Il Dipartimento riconosce le associazioni e gli enti abilitati a certificare i corsi di formazione per il riconoscimento delle figure professionali di istruttore, addestratore ed educatore cinofilo, nel rispetto dei requisiti di cui alla norma del Centro europeo di normazione CWA 16979:2016, con particolare riferimento alle seguenti qualifiche:

a) addestratore di cani professionista (*Dog Training Professional – DTP*), che è il professionista che si occupa principalmente dell'integrazione del cane all'interno

del suo ambiente, promuovendo un'equilibrata convivenza all'interno del nucleo familiare dove vivono regolarmente e nelle interazioni con altre persone e altri animali, anche in ambienti estranei;

b) addestratore di cani comportamentista professionista (*Dog Training Professional-Behaviour* – DTP-B) professionista specializzato nell'addestramento del cane soggetto a cambiamenti comportamentali e pertanto soggetto a percorsi rieducativi.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'autorità politica delegata per lo sport, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione delle associazioni e degli enti abilitato al rilascio delle certificazioni di cui al comma 1, nonché i criteri e i requisiti da rispettare per l'attivazione dei corsi certificati di cui al medesimo comma 1. Le associazioni e gli enti di cui al presente comma sono iscritti in un apposito registro, tenuto dal Dipartimento.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti, le associazioni e i centri cinofili, nonché i canili pubblici e privati, sono tenuti ad avere all'interno della propria struttura almeno un istruttore, addestratore o educatore cinofilo in possesso di una delle qualifiche di cui al comma 1.

4. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il possesso di una delle qualifiche di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento di corsi, percorsi e qualunque forma di addestramento dei cani da utilizzare nelle attività di cui all'articolo 3.

#### Art. 5.

##### *(Libri genealogici e registri anagrafici)*

1. La gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle razze canine è riservata al Dipartimento.

2. Gli allevatori di cani, sulla base degli appositi disciplinari, comunicano alle articolazioni territoriali del Dipartimento, di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, le informazioni necessarie per la tenuta dei libri e dei registri di cui al comma 1 del presente articolo e per il rilascio delle relative certificazioni genealogiche.

3. Le attività di controllo connesse ai libri e ai registri di cui al comma 1 sono svolte dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.

4. All'articolo 2 comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, le parole: « con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; per i cani, i libri e registri sono tenuti direttamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ».

#### Art. 6.

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

